

6.9.2018

A8-0245/153

Emendamento 153

Axel Voss

a nome del gruppo PPE

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non si estendono ai semplici collegamenti ipertestuali accompagnati da singole parole.

Or. en

6.9.2018

A8-0245/154

Emendamento 154

Axel Voss

a nome del gruppo PPE

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono **20** anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione.

Emendamento

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono **5** anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione. ***I diritti di cui al paragrafo 1 non si applicano con effetto retroattivo.***

Or. en

6.9.2018

A8-0245/155

Emendamento 155

Axel Voss

a nome del gruppo PPE

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono a che gli autori ricevano una quota adeguata dei proventi supplementari percepiti dagli editori per l'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.

Or. en

6.9.2018

A8-0245/156

Emendamento 156

Axel Voss

a nome del gruppo PPE

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi *della società dell'informazione* che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti

Emendamento

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi *di condivisione di contenuti online* che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti

Or. en

6.9.2018

A8-0245/157

Emendamento 157

Axel Voss

a nome del gruppo PPE

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.*

Emendamento

1. *Fatti salvi l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online svolgono un atto di comunicazione al pubblico. Essi concludono pertanto accordi equi e adeguati di licenza con i titolari dei diritti.*

Or. en

6.9.2018

A8-0245/158

Emendamento 158

Axel Voss

a nome del gruppo PPE

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.***

Emendamento

2. ***Gli accordi di licenza conclusi dai prestatori di servizi di **condivisione di contenuti online** con i titolari dei diritti degli atti di comunicazione di cui al paragrafo 1 disciplinano la responsabilità per le opere caricate dagli utenti di tali servizi di **condivisione di contenuti online** conformemente alle condizioni enunciate nell'accordo di licenza, purché detti utenti non perseguano scopi commerciali.***

Or. en

6.9.2018

A8-0245/159

Emendamento 159

Axel Voss

a nome del gruppo PPE

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri dispongono che se i titolari dei diritti non desiderano concludere accordi di licenza, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti cooperano in buona fede per garantire che non siano disponibili nei loro servizi opere o altro materiale protetti non autorizzati. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non comporta l'indisponibilità delle opere o di altro materiale protetti che non violano il diritto d'autore o i diritti connessi, compresi quelli coperti da un'eccezione o limitazione ai diritti d'autore.

Or. en

6.9.2018

A8-0245/160

Emendamento 160

Axel Voss

a nome del gruppo PPE

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter ***Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci a disposizione degli utenti qualora la cooperazione di cui al paragrafo 2 bis conduca alla rimozione ingiustificata dei loro contenuti. I reclami presentati a norma di tali meccanismi sono trattati senza indugi e soggetti a verifica umana. I titolari dei diritti giustificano ragionevolmente le loro decisioni onde evitare che i reclami siano rigettati arbitrariamente. Inoltre, conformemente alla direttiva 95/46/CE, alla direttiva 200/58/CE e al regolamento generale sulla protezione dei dati, la cooperazione non comporta l'identificazione dei singoli utenti o il trattamento dei loro dati personali. Gli Stati membri provvedono altresì a che gli utenti possano adire un organismo indipendente per la risoluzione di controversie, oltre al giudice o un'altra autorità giudiziaria competente, per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione alla normativa sul diritto d'autore.***

Or. en

AM\1162311IT.docx

PE624.050v01-00

6.9.2018

A8-0245/161

Emendamento 161

Axel Voss

a nome del gruppo PPE

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.*

Emendamento

3. *A decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione e gli Stati membri organizzano dialoghi tra le parti interessate per armonizzare e definire le migliori prassi e definire orientamenti per garantire il funzionamento degli accordi di licenza e la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione dei contenuti online e i titolari dei diritti per l'utilizzo delle loro opere o di altro materiale ai sensi della presente direttiva. Nel definire le migliori prassi, si tiene conto in particolare dei diritti fondamentali, del ricorso ad eccezioni e limitazioni, garantendo che l'onere gravante sulle PMI rimanga adeguato e che sia evitato il blocco automatico dei contenuti.*

Or. en